

circolare
21 MAGGIO 2015



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 21 maggio 2015

Oggetto

Memo - Differimento contributivo in caso di ferie collettive

Con la presente vogliamo ricordare che come previsto dalle Circolari Inps n. 90 del 24 aprile 1980 e n. 146 del 23 agosto 2002, i datori di lavoro che sospendano l'attività aziendale facendo godere collettivamente le ferie ai propri dipendenti, hanno la facoltà di differire gli adempimenti nei confronti degli Istituti previdenziali durante il periodo di chiusura aziendale feriale.

Il differimento per ferie collettive

- riguarda il versamento dei contributi tramite modello F24 (che l'azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura) nonché la presentazione del flusso UniEmens;
- può essere richiesto dai datori di lavoro una sola volta nell'arco dell'anno e per gli adempimenti relativi ad un solo mese. Nel caso in cui il periodo feriale sia a cavallo di due mesi diversi (ad esempio, parte in luglio e altra parte in agosto), si dovrà applicare il criterio in base al quale il differimento opera in merito agli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale stesso.

La richiesta di autorizzazione al differimento del termine di versamento per ferie collettive dovrà essere effettuata, entro il 31 maggio 2015, esclusivamente tramite il canale telematico disponibile sul portale dell'Istituto (www.inps.it) ed accessibile mediante PIN.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

